

Direzione servizi postali

DETERMINA N. 14/23/DSP

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N. 1/23/DSP PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA “DIRETTIVA GENERALE PER L’ADOZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI POSTALI DELLE CARTE DEI SERVIZI” (DELIBERA N. 413/14/CONS) E DEL “REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DAI RECLAMI NEL SETTORE POSTALE” (DELIBERA N. 184/13/CONS)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale Autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 1/23/DSP, del 10 gennaio 2023, notificato alla Società in pari data, con cui sono state contestate alla società F.lli Liccardi S.r.l. (CF e P.I. 06588280633), con sede legale in Via Paolo Borsellino 123, 80025 Casandrino (NA), le seguenti violazioni:

- articolo 2 dell’Allegato A della delibera n. 413/14/CONS
- articolo 4 dell’Allegato A della delibera n. 184/13/CONS;

VISTI gli scritti difensivi del 7 febbraio 2023, acquisiti al protocollo in data 9 febbraio 2023 (prot. n. 35874) con i quali la società F.lli Liccardi S.r.l., per il tramite del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Antonio Iannone, richiede di essere audita;

CONSIDERATO quanto rappresentato dalla società Fratelli Liccardi S.r.l. in sede di audizione, svoltasi presso la sede di Napoli dell’Autorità il giorno 28 febbraio 2023, in merito all’attività in cui si estrinsecano i processi della Società stessa e, segnatamente alla circostanza per cui in sede di ispezione il rappresentante p.t. della Società, non essendone a conoscenza, in buona fede non ha fornito l’esatta rappresentazione dell’esistenza della procedura di gestione dei reclami e di conciliazione nonché della sussistenza del cd. numero verde, presente da anni sul sito dell’azienda e utilizzato quotidianamente per l’assistenza alla clientela sia business sia residenziale;

VISTA la nota del 6 marzo 2023, prot. n. 63257, con la quale la società F.lli Liccardi S.r.l., per il tramite del legale rappresentante, facendo seguito a quanto rappresentato in sede di audizione, ha richiesto, in un’ottica di *favor rei*, in considerazione dell’incompleta rappresentazione in sede ispettiva, di voler elevare la sanzione rideterminando l’importo, per il caso di pagamento in misura ridotta, nella misura di complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) invece di euro 20.000,00 (ventimila/00) riconoscendo la sussistenza dell’unica violazione della mancanza della carta dei servizi, in violazione soltanto della delibera n. 413/14/CONS;

TENUTO CONTO delle motivazioni addotte dalla società F.lli Liccardi S.r.l. in merito alla richiesta, corroborata dagli elementi forniti in audizione;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo il 10 marzo 2023 (prot. 68875) con la quale la Società ha trasmesso alla Direzione copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 10 marzo 2023, in favore della Tesoreria provinciale dello

Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), con riferimento alle suindicate violazioni;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 1/23/DSP del 10 gennaio 2023 nei confronti della società F.lli Liccardi S.r.l. (CF e P.I. 06588280633), con sede legale in Via Paolo Borsellino 123, 80025 Casandrino (NA), è archiviato, per le motivazioni di cui in premessa, in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 27 marzo 2023

Il Direttore
Ivana Nasti